



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario

Comuni di Crema, Domaso, Dongio, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana

SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 - Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137

SEDE OPERATIVA: Via Don P. Pedrolì 2 - 22015 - Gravedona ed Uniti (CO) - tel. 0344 916031 - fax 0344 85684 - info@letrepievi.it

Si informa che è stato istituito presso l'Azienda Speciale Consortile le Tre Pievi - Servizi Sociali Alto Lario in Via Don P. Pedrolì 2, Gravedona ed Uniti, lo Sportello Assistenti Familiari.

La L.R. 25 maggio 2015, n.15 "Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari" si inserisce nel più ampio sistema regionale dei servizi ed interventi a favore della non autosufficienza e a sostegno della fragilità, normando l'istituzione di Sportelli per l'assistenza familiare e dei Registri territoriali degli assistenti familiari da parte degli Ambiti territoriali.

SPORTELLI

La finalità che la legge si prefigge con l'apertura dello Sportello è duplice:

- offrire alle persone in condizione di fragilità, di non autosufficienza e alle loro famiglie, che necessitano di assistenza a domicilio, servizi qualificati, informazione e consulenza (informazione/orientamento verso la rete dei servizi sociali e sociosanitari territoriali e/o verso l'assistenza a domicilio con assistente familiare; ascolto e valutazione del bisogno di assistenza familiare; assistenza per la ricerca e l'individuazione di un assistente familiare, tra quelli iscritti al registro, con competenze ed esperienze adeguate ai bisogni di assistenza; informazione sui soggetti competenti per l'assistenza nel disbrigo delle pratiche per l'assunzione o regolarizzazione contrattuale dell'assistente familiare; aiuto nell'individuazione di un assistente familiare per sostituzione ad es. in caso di ferie, malattia, ecc.);
- valorizzare e sostenere il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e tutela delle persone fragili, non autosufficienti e delle loro famiglie (informazione per l'iscrizione al Registro territoriale degli assistenti familiari; informazione in merito ai corsi regionali di formazione per assistente familiare; assistenza per l'individuazione della persona/famiglia che necessita del servizio di assistenza familiare; informazione sui soggetti competenti per l'assistenza
- favorire lo sviluppo di rapporti di lavoro regolari a tutela sia delle famiglie, sia del lavoratore assistente familiare.

REGISTRI

La finalità che la legge si prefigge con l'istituzione del Registro territoriale degli assistenti familiari è anch'essa duplice:

- qualificare e supportare il lavoro di assistenza e cura svolto da chi abbia una preparazione specifica (cfr. l.r. 15/2015 art. 7);
- favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare.

Possono presentare domanda per l'iscrizione nel Registro degli assistenti familiari tutte le persone, italiane e straniere, in possesso dei seguenti requisiti:

- compimento del 18° anno d'età;
- certificato di iscrizione anagrafica al Comune di residenza;
- titolo di soggiorno valido ai fini dell'assunzione per lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari;
- per i cittadini stranieri: diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in Italia per attestare la conoscenza della lingua italiana di livello A2 *oppure* certificazione della conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, conseguita alternativamente secondo una delle seguenti modalità:
 - da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri;
 - dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) o precedentemente dai Centri Territoriali Permanenti (CTP);
- autocertificazione circa l'assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
- possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
 - a) titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o socio-sanitario (con relativa traduzione asseverata da una Autorità italiana) conseguiti negli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati i titoli degli Stati dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera;
 - b) attestati afferenti percorsi di formazione in ambito assistenziale o socio-sanitario riconosciuti, realizzati da enti accreditati in altre Regioni o Province Autonome con un monte ore minimo pari a 160 ore;
 - c) attestato di competenza con valenza di qualifica Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) e Operatore Socio Sanitario (OSS), rilasciato a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione;

d) attestato di competenza di Assistente familiare rilasciato a seguito del percorso formativo, nell'ambito del sistema di formazione professionale regionale, di cui alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19;

e) avere svolto un'attività lavorativa in Italia nel campo dell'assistenza familiare di almeno 12 mesi effettuati nell'arco temporale di 2 anni, certificata da regolare contratto di lavoro e dalla copia dei versamenti dei contributi di legge. Tale documentazione è integrata da una lettera del datore di lavoro in cui viene attestata la conoscenza di economia domestica, con la declinazione delle mansioni svolte (es. attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa, assistenza alla persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, ecc).

Le persone non occupate, per essere iscritte al Registro devono dichiarare di essere immediatamente disponibili per l'attività lavorativa.

Le persone che intendono svolgere il lavoro di assistente familiare, in possesso dei requisiti sopraindicati, possono iscriversi contemporaneamente a più Registri territoriali indicando, in sede di prima iscrizione, in quali altri Registri di altri Ambiti desiderano essere inserite.

La lavoratrice/il lavoratore è tenuta/o a attestare/dichiarare, annualmente, il possesso dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro per mantenere la propria iscrizione.

L'iscrizione ai registri territoriali delle assistenti familiari non costituisce requisito vincolante per lo svolgimento delle attività di assistenza familiare.

La persona viene cancellata dal Registro degli Assistenti familiari nei seguenti casi:

- venir meno del requisito di assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti;
- rifiuto reiterato per almeno due volte consecutive della dichiarazione di disponibilità;
- decadenza del titolo di soggiorno valido ai fini dell'assunzione per lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari;
- richiesta scritta della persona di cancellazione dal registro.

È inoltre prevista la cancellazione nel caso in cui il datore di lavoro segnali formalmente allo Sportello, oltre che alle autorità competenti, che l'Assistente familiare si è reso responsabile di abuso e/o maltrattamento nei confronti dell'assistito o di altro comportamento contro la legge.

La cancellazione dal Registro degli Assistenti familiari è formalizzata con provvedimento dell'Ente responsabile dello Sportello.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo anziani@letrepievi.it oppure

contattare l'assistente sociale, Dott.ssa Karis Nonini, presso l'Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizio Sociali Alto Lario, con sede in Gravedona ed Uniti, via Don P. Pedroli 2, al numero telefonico 0344.916031 seguenti giorni e orari:

LUNEDI': 9.00-13.00/14.00-17.00

MARTEDI': 8.30-12.30

MERCOLEDI': 9.00-13.00/14.00-16.00

GIOVEDI': 9.00-13.00/14.00-17.00

VENERDI': 9.00-13.00/14.00-17.00